

CI<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDÌ 26 GENNAIO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 4463
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie sui diritti derivanti dal contratto d'impiego privato » . . . . .	4464
« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolanze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta » . . . . .	4467
« Per la costituzione in comune autonomo della frazione di Forni di Val d'Astico (Vicenza) » . . . . .	4477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale » . . . . .	4477
« Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase e sgombrate a causa della guerra » . . . . .	4479
« Conversione in legge del Regio decreto, 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto » . . . . .	4480
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardanti i cittadini italiani in Turchia » . . . . .	4481
« Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 » . . . . .	4482
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi » . . . . .	4483
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi » . . . . .	4485
« Conversione in legge del decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile » . . . . .	4486
« Conversione in legge del decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena » . . . . .	4486
« Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi Istituti medi di istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra » . . . . .	4488
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni » . . . . .	4489
« Autorizzazione della spesa di lire 3 milioni 600 mila per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara » . . . . .	4491
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per	

facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede a Venezia» . . . . . Pag. 4464

## Oratori:

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. 4466

MORPURGO, relatore . . . . . 4466, 4467

« Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno » . . . . . 4468

## Oratori:

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici . . . . . 4477

ORLANDO . . . . . 4476

Omaggi (Lettura di un elenco di) . . . . . 4462

Uffici Riunione degli) . . . . . 4482

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . . 4493

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri dell'Interno, della Giustizia e Affari di Culto, dell'Istruzione pubblica, dei Lavori pubblici, della Economia Nazionale e delle Comunicazioni; ed i Sottosegretari di Stato per le Colonie e per le Comunicazioni.

BELLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BELLINI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Prof. Michelangelo Schipa, Napoli: *Masaniello*.

Consigliere delegato Nino Villa Santa, Roma: *Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta* (Relazione e rendiconto 1924).

Dott. R. Cossu, Commissario di P. S.: *Contributo alla revisione della legge ed al regolamento di P. S. relativa agli esercizi pubblici*.

Sindaco di Milano:

1° *Annuario storico statistico 1922-1923* (I parte).

2° *Gli agenti di commercio nel progetto del nuovo Codice di commercio*. Osservazioni e proposte.

Senatore G. Albini, Bologna: *Virgilio. Le « Georgiche »*. Tradotte da G. Albini.

Senatore Ellero: *Nuova raccolta di scritti giuridici e sociali. La vita dei popoli* (vol. I e II).

Presidente Deputazione amministrativa Monte dei Paschi, Siena:

1° *Per il terzo centenario del monte dei Paschi* (1625-1925).

2° *Rassegna d'arte Senese*.

3° *Monte dei Paschi in memoria degli impiecati morti per la patria*.

Senatore Mazzoni: *Il pellegrinaggio di Padova a Roma nell'Anno Santo 1700*.

Senatore Rava:

1° *Ente Nazionale per le industrie turistiche*. Relazione dell'anno 1924.

2° *Per le finanze locali per Roma e per l'Italia all'estero* (Discorso).

3° *Pietro Paleocapa* (1788-1869).

Avv. Valerio De Sanctis, Roma: *Priorità internazionale e diritti dei terzi in materia di privative industriali*.

Sig. Pietro Cagnoni, Ravenna: *Due anni di amministrazione provvisoria nella Federazione delle Cooperative in provincia di Ravenna* (Relazione).

Dott. Giacomo Lo Jucco: *La convalidazione dei senatori in Italia*.

R. Università di Pavia: *La politica finanziaria italiana*. Studi di problemi monetari e finanziari italiani.

Prof. Francesco Maggini: *Un'edizione completa del Parini*.

Istituto Biochimico italiano: *Cronistoria sanitaria milanese*.

Sig. Luigi Carlo Massini: *Jean Martini Charcot*. Note al primo centenario Charcotiano. Note e postille di A. Lacassagne (Notizia biografica).

Prof. A. Foresti, Brescia: *Rime di Lucia Albani a cura di A. Foresti*.

Legazione Cecoslovacchia: *Les bases et les effets de la réforme foncière etc. en Tchécoslovaquie*.

Senatore Giovanni Rossi: *La Massoneria e il Risorgimento italiano*. Saggio storico e critico di Alessandro Luzio (Vol I e II).

Senatore Pincherle: *La legge sulla stampa* (Studio).

Camera di commercio ed industria di Fiume: *Il porto di Fiume*.

Senatore Rava:

1° *Feste inaugurali pel monumento a L. C. Farini in Ravenna.*

2° *Gli albori del secolo XIX* (Discorso).

3° *Per Roma* (Discorso).

4° *Giacomo Venezian.*

5° *In memoria di Giovanni Pascoli* (Discorso).

6° *La trazione elettrica nelle ferrovie italiane.*

7° *L'ultimo figlio di Virgilio.*

Onor. Enrico Ferri: *Un secolo di omicidi e di suicidi in Europa.*

Dott. N. Papařava, Padova: *Da Caporetto a Vittorio Veneto.*

Prof. Alessandro Lattes, Genova: *L'Università.*

Sig. Romolo Tritoni, Console generale di S. M. il Re a riposo: *Come va risolta la questione dei Luoghi Santi.*

Senatore Fano: *Le cerveau et le cœur.*

Sig. Renato Amedeo Suares: *Savoia.*

Presidente del Consiglio provinciale di Bologna: *Atti del Consiglio provinciale, 1924.*

Dott. Carlo Montagnani, direttore R. Archivio di Stato in Modena: *Mostra Colombiana e Americana della R. Biblioteca Estense.*

Onor. Francesco S. Nitti:

1° *La tragedia dell'Europa* (Edizione brasiliana).

2° *La pace* (Edizione serbo-croata, svedese, ungherese, bulgara).

Senatore Wollemborg:

1° *La prima Cassa cooperativa dei prestiti secondo il sistema Raiffeisen in Italia.*

2° *Cassa rurale italiana.*

3° *Cassa cooperativa di prestiti.*

4° *Manuale per le banche popolari italiane.*

Sig. Carlo Filippo Zamboni: *La navigazione sull'Adige in rapporto al commercio veronese.*

Senatore Ruffini:

1° *Le caractères modernes de la pensée politique de Dante.*

2° *Il programma dell'unificazione italiana nella rivoluzione napoletana del 1830* (A. Alberti).

Presidenza della Società Ligure di storia patria: *Atti della Società. Serie del Risorgimento. Vol. II* (A. Codignola).

Società industriali metallurgici italiani, Milano: *Nell'anniversario dell'Associazione fra gli industriali* (1924).

Avv. Gaetano Pepe: *Le riforme consolari* (Relazione).

Comune di Bologna: *La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1924* (Albano Sorbelli).

Associazione dei Comuni italiani in Roma:

1° *Il regime comunale in Italia.*

2° *Le grandi agglomerazioni urbane in Italia.*

3° *La politica fondiaria dei Comuni e la sua influenza sul problema delle abitazioni* (V. Testa).

Onor. Luigi Maccotta: *L'Italia odierna* (Conferenza).

Senatore G. Faldella: *Saluggia. La vita dei morti* (Parole pronunciate nel cimitero di Saluggia il 24 agosto 1924).

Senatore Cornaggia: *Famiglia Cornaggia* (Cenni genealogici).

Senatore Luca Beltrami, Roma: *Disegni di Giuseppe Mentessi* (Testo di Luca Beltrami).

Regia Accademia Navale: *Annuario della Regia Accademia Navale* (Anno 1925-1926).

Regia Università di Milano: *Discorso inaugurale del Rettore Magnifico senatore professor Luigi Mangiagalli* (1925-1926).

Presidente della Croce Bianca di soccorso in Palermo: *Relazioni e statistiche, 1923-1924.*

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Borsalino per giorni 30, Cardarelli per giorni 30, Carle per giorni 30, Castiglioni per giorni 15, Comparetti per giorni 30, Ellero per giorni 30, Grosoli per giorni 8, Indri per giorni 8, Marcora per giorni 30, Pullè per giorni 30, Quarta per giorni 30, Reggio per giorni 5, Riolo per giorni 30, Romeo delle Torrazze per giorni 20, Rossi Teofilo per giorni 30, Salmoiraghi per giorni 6, Salvago Raggi per giorni 15, Tassoni per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato » (numero 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato.

ALLEGATO,

*Regio decreto-legge 8 agosto 1924, n. 1375.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1923, numero 2686, che stabilisce norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, numero 927;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la composizione paritaria delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale, istituite dal Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, il ministro per l'economia nazionale potrà nominare in dette Commissioni, quando ciò sia necessario per il regolare funzionamento di esse, un numero di membri supplenti maggiore di quello prescritto dal comma 1° dell'art. 3 e dal 2° comma dell'art. 6 del citato decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

NAVA

FEDERZONI

OVIGLIO

DE STEFANI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, numero 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede a Venezia » (N. 296).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, numero 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede a Venezia ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede in Venezia.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1516.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 14 dicembre 1919, n. 2549, che ha eretto in Ente morale l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie delle Venezie con sede in Venezia;

Veduto il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 537, che ha approvato lo statuto organico dell'Istituto suddetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze e col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le sovvenzioni in favore delle piccole industrie, l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede in Venezia, oltre alle garanzie ordinarie, potrà richiedere le seguenti altre:

1° il privilegio speciale sopra gli impianti, le macchine, le materie prime ed i manufatti acquistati e prodotti con le somme provenienti dalle sovvenzioni stesse;

2° la cessione dei crediti verso pubbliche amministrazioni o private imprese e dei mandati che si riferiscono a tali crediti.

Art. 2.

Il privilegio speciale di cui all'articolo precedente, è valido ed efficace alle seguenti condizioni:

1° che risulti da atto scritto;

2° che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede il debitore;

3° che sia depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il debitore.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile e garantisce anche le eventuali rinnovazioni delle sovvenzioni.

Nell'atto di costituzione di un privilegio può essere nominato d'accordo fra le parti, un custode delle merci e derrate sottoposte al privilegio il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziale.

Art. 3.

Le sovvenzioni date come anticipi su manufatti finiti, per acquisto delle materie prime o come anticipi per la produzione di manufatti, devono essere rimborsate all'Istituto per il lavoro di mano in mano che i manufatti stessi vengano alienati.

L'Istituto per il lavoro può tuttavia consentire che le somme incassate in seguito alla alienazione dei prodotti servano di anticipi per altri manufatti e siano reimpiegate per la produzione; in tal caso il privilegio resterà di diritto trasferito sui nuovi manufatti finiti o in lavorazione.

Art. 4.

Se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente le somme ricevute, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare la vendita delle cose sottoposte a privilegio. La vendita seguirà con le sole formalità giudiziarie stabilite dall'art. 68 del codice di commercio.

Ar. 5.

I contratti coi quali l'Istituto per il lavoro concede prestiti, anche se concernano cessioni di mandati di pubbliche amministrazioni, e anche se il prestito fosse ipotecario, sono soggetti alla tassa di registro e ipotecaria del quarto della misura normale applicabile.

Gli atti di costituzione, di privilegio previsti da questo decreto che, non contengano operazioni di prestito o di cessione di crediti, sono soggetti alla tassa fissa minima di registro.

La riduzione al quarto della tassa normale di registro sarà applicata anche agli atti di vendita delle cose sottoposte a privilegio ai sensi di questo decreto.

Le agevolazioni tributarie suddette avranno vigore per anni cinque dall'applicazione del presente decreto.

#### Art. 6.

I mandati ed i crediti di cui al numero 2 dell'art. 1 non sono soggetti a pignoramenti e a sequestri.

#### Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
BELLUZZO  
VOLPI  
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Il Regio decreto legge 7 agosto 1925, del quale ora discutiamo, si inquadra, come ho avuto l'onore di scrivere a nome dell'Ufficio centrale, in una serie di provvedimenti che il Governo nazionale, con savio accorgimento, è venuto recentemente ad emanare a favore dell'artigianato e della piccola industria. E di questo, come dei precedenti provvedimenti a favore della

piccola industria, l'Ufficio centrale è grato al Governo, e non può esimersi dal dargliene viva lode. Senonchè gli stanziamenti in bilancio per far fronte a questi servizi sono assolutamente inadeguati. Ora è evidente che se non si fa un finanziamento che corrisponda a quelli che sono i più stretti bisogni del servizio a cui si vuole provvedere, è inutile che si facciano le leggi. È per questo che io, a nome della Commissione, rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro perchè voglia finanziare un po' più largamente nel prossimo esercizio finanziario, non soltanto l'ufficio centrale di Venezia ma anche i singoli comitati provinciali. Di questi ne sono già sorti 65 che in generale, funzionano egregiamente. Io esorto in modo speciale ad aumentare convenientemente i contributi ai singoli Comitati e questo in rapporto con l'azione che essi hanno svolto fin qui, ma anche, e sopra tutto, in rapporto al programma che si sono tracciati per il prossimo avvenire.

Questa è la preghiera che io rivolgo, in nome della Commissione al Governo, e confido che esso vorrà accoglierla.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Assicuro l'on. senatore Morpurgo che la questione della piccola industria sta grandemente a cuore al Governo, e per esso al ministro dell'economia nazionale. Io non ho mancato di far presente all'illustre mio collega delle finanze la necessità di aumentare i fondi destinati alla piccola industria; ed io sono certo che S. E. Volpi esaudirà la preghiera che gli ho rivolto.

La piccola industria sta particolarmente a cuore al ministro dell'economia nazionale, in primo luogo perchè è in seno alla piccola industria che si sono formati, in gran parte i capitali della grande industria; poi perchè la piccola industria italiana, specialmente quella a carattere artistico, materializza in modo speciale le eminenti doti di ingegno del nostro popolo. Ed infine perchè un'organizzazione della piccola industria può aumentare grandemente l'esportazione del lavoro e del frutto della intelligenza italiana.

Quando l'Ente nazionale per le esportazioni

sarà un fatto compiuto, e quando noi potremo organizzare all'estero quella vasta rete di informazioni che intendiamo far oggetto di raccolta, all'interno saranno organizzate ed eventualmente consorziate, tutte le piccole industrie, affinché anche l'esportazione dei loro prodotti possa servire a migliorare le condizioni della nostra bilancia commerciale.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. A nome della Commissione mi sento in dovere di ringraziare l'onorevole ministro dell'economia nazionale per le dichiarazioni che egli ha voluto fare, augurandomi che il suo collega delle finanze acconsenta allo aumento dello stanziamento tanto necessario, come egli stesso ha riconosciuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolzze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta ». (N. 170);

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolzze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta ».

Prego l'on. segretario Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolzze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta.

ALLEGATO.

*Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736.*

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372;

Veduta la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Allo zucchero impiegato, sotto osservanza delle condizioni e cautele da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze, nella industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta è concessa la riduzione ad un quarto della aliquota della imposta di fabbricazione o della corrispondente sopratassa di confine.

Parimenti è ridotta ad un quarto l'ammontare della sopratassa dello zucchero da riscuotersi, in base alla nota alla voce 44 della vigente tariffa doganale, sulle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta, introdotte nel Regno dall'estero; ferma restando l'applicazione della sopratassa stessa nella misura attuale agli altri prodotti zuccherati secondo le note alle rispettive voci di detta tariffa.

**Art. 2.**

Il dazio di confine sulle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta stabilito dalla indicata voce 44 della tariffa dei dazi doganali è ridotto da lire oro 60 a lire oro 40 il quintale.

**Art. 3**

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
NAVA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, N. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno » (N. 235).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 novembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno.

*Decreto reale 16 dicembre 1923, n. 3249.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per le finanze e per la marina;

Visto il Regio decreto 3 maggio 1923, numero 1285;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno stipulata addì 28 novembre 1923 fra il ministro per i lavori pubblici e

il ministro per le finanze in rappresentanza dello Stato e il Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) rappresentato dal comm. ing. Carlo Roncoroni.

Art. 2.

Le dette opere di ampliamento del porto di Livorno, previste nel progetto di massima 16 maggio 1922 del Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) a firma dell'ing. prof. Coen-Cagli, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 10 gennaio 1923 e quelle occorrenti per la creazione della annessa zona industriale, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti nel territorio assegnato al nuovo porto e all'annessa zona industriale sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli. Le operazioni relative alle dette espropriazioni, che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello Stato di consistenza delle zone e degli immobili da occupare approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questi, sentito il Consiglio dei lavori pubblici, determinerà pure la somma, che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 luglio 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Il pagamento dei lavori contemplati nell'articolo 1 nell'ammontare, di lire 84,500,000, sarà effettuato nel modo qui appresso indicato.

Sulle somme stanziare nello stato di previ-



sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nel quinquennio 1923-24 al 1927-28 saranno effettuati al concessionario, con imputazione al capitolo delle concessioni per opere portuali, pagamenti sino alla concorrenza delle seguenti cifre da cumularsi negli esercizi successivi qualora non si raggiunga il limite indicato di un esercizio precedente:

Esercizio 1923-24 . . . .	L. 1,000,000
» 1924-25 . . . .	» 4,000,000
» 1925-26 . . . .	» 6,000,000
» 1926-27 . . . .	» 8,000,000
» 1927-28 . . . .	» 9,000,000

Le residuali lire 56,500,000 verranno pagate dal Ministero delle finanze nel modo seguente:

1° lire 12,675,000 corrispondenti alle quote di contributo a carico degli enti locali e lire 4,225,000 che faranno carico allo Stato invece che al comune di Livorno, come al successivo art. 5, in cinque rate di lire 3,380,000 ciascuna scadenti negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28;

2° lire 39,600,000 in tre rate di lire 13 milioni 200,000 ciascuna scadenti negli esercizi 1928-29 al 1930-31. Saranno altresì corrisposti al Sindacato gli interessi del 6 % sulle somme contabilizzate e non pagate durante e al termine dell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalla liquidazione. Tali interessi, per la parte maturata a tutto il 30 giugno 1928, faranno carico al suindicato capitolo del bilancio dei lavori pubblici e verranno pagati nel luglio 1928; l'altra parte graverà sugli stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze nel quale sarà iscritto apposito capitolo (categoria movimento di capitali) per imputarvi tanto le suddette lire 56,500,000 che gli interessi maturati dal 1° luglio 1928.

#### Art. 5.

I contributi delle provincie interessate saranno versati all'erario dello Stato in 20 annualità posticipate senza interessi a termini dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Il contributo del comune di Livorno sarà tuttavia limitato a lire 200,000 annue per il periodo di 20 anni senza interessi e sarà dal

comune stesso in tale periodo di tempo versato all'erario dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1925.

#### Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 è imposta una tassa di lire 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata e sbarcata senza distinzione in ordine alla natura, al confezionamento ed allo imballaggio della merce stessa.

Detta tassa sarà accertata e riscossa a cura della dogana di Livorno.

#### Art. 7.

I proventi delle tasse saranno devoluti all'erario dello Stato a titolo di rifusione delle somme anticipate come all'art. 5 e dei relativi interessi fino all'anno 1959 e saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio per l'entrata.

#### Art. 8.

La convenzione approvata col presente decreto sarà registrata col diritto fisso di lire 1000 e sarà esente dai diritti di segreteria.

#### Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CARNAZZA

DE STEFANI

THAON DI REVEL

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

*N. 169 di repertorio.*

CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE  
DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL  
PORTO DI LIVORNO E PER LA CREA-  
ZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventitre addì ventotto del mese di novembre in Roma in una sala di questo Ministero si sono riuniti dinanzi a me comm. avv. Pio Cerruti, capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei sotto-notati testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti:

1° S. E. Costanzo Ciano fu Raimondo nato a Livorno e domiciliato a Roma, sottosegretario di Stato per la marina.

2° On. dott. Francesco Boncompagni Ludovisi di Ugo principe di Piombino nato a Foligno e domiciliato a Roma.

3° Gr. Uff. avv. Isacco Michele Carlo fu Vincenzo, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, nato a Castrovillari e domiciliato a Roma.

4° Gr. Uff. avv. Gerardo De Martino di Mattia nato a Noto e domiciliato a Roma, direttore capo divisione, capo di Gabinetto di S. E. il ministro dei lavori pubblici

*da una parte*

S. E. l'avv. prof. Gabriello Carnazza fu Giuseppe nato a Catania e domiciliato a Roma, ministro dei lavori pubblici.

Il Gr. Uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia e domiciliato a Roma, direttore capo divisione del Ministero delle finanze, in rappresentanza di S. E. il ministro delle finanze, giusta delega qui allegata sotto il n. 1; entrambi per conto dell'Amministrazione dello Stato

*e dall'altra*

L'ing. Carlo Roncoroni fu Pericle nato a Milano e domiciliato a Roma, consigliere delegato

del Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) anonima con sede in Roma (capitale lire 30 milioni interamente versato) incaricata di stipulare la presente convenzione in nome e per conto della Società predetta, giusta deliberazione consigliare del 16 dicembre 1922 qui allegata per estratto legale sotto al n. 11.

Art. 1.

Lo Stato concede al Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) Società anonima (capitale lire 30 milioni interamente versato) legalmente costituita con atto pubblico per i rogiti del notaio Capo di Roma in data 11 febbraio 1919 con sede in Roma: la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno, contemplate nel progetto 16 maggio 1923 a firma dell'ing. prof. Enrico Coen Cagli, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 10 gennaio 1923 e qui appresso indicato:

a) l'apertura della prima darsena interna verso sud con l'antistante bacino di evoluzione del diametro di metri 320 allo sbocco del canale di accesso;

b) l'apertura del canale interno fino allo imbocco del canale in servizio della zona industriale est;

c) l'apertura del canale di accesso attraverso il bacino Vittorio Emanuele III, la darsena Pisa ed i terreni a nord-est della stessa, fra la vecchia e la nuova torre del Marzocco;

d) l'apertura della darsena per i petroli; alla radice della diga del Marzocco, con relativa opera di delimitazione e difesa verso ponente;

e) la costruzione sul contorno della prima darsena del porto interno e lungo le attigue fronti sul bacino di evoluzione e sul canale laterale a sud, di metri 1800 di muri di sponda, fondati a metri 10 sotto il medio mare e la costruzione di metri 1300 di muri di sponda fondati alla quota (4) lungo la sponda del canale di accesso e del bacino meridionale interno che gli fa seguito;

f) la colmata mediante i materiali provenienti dalle escavazioni, di tutta l'area occupata dal primo gruppo di approdi del porto in-

terno con gli annessi terrapieni, e della totale area assegnata alla zona industriale, portando i terreni del porto e della zona industriale est alla media quota in generale di metri 2.50 sul medio mare, coincidente con quella assegnata ai muri di sponda in grande fondale e quelli della zona industriale sud alla media quota generale di metri 2 sopra il livello stesso, coincidente con la quota assegnata ai muri di sponda in piccolo fondale;

g) due ponti fissi sullo sbocco del canale dei Navicelli e del canale delle Cateratte nel bacino meridionale del porto interno;

h) le opere di rinforzo necessarie per rendere accessibili alla ferrovia i due ponti previsti nel progetto in corso di esecuzione; per la sistemazione del canale dei Navicelli, tra la darsena Pisa ed il Calambrone, posti l'uno sulla via del Calambrone e l'altro presso lo sbocco di detto canale nel Calambrone;

i) l'allargamento del ponte ferroviario sull'attuale alveo dell'Ugione, a sud della stazione di smistamento, per far posto al collocamento di un quarto binario in servizio del nuovo porto;

l) la costruzione della grande strada di accesso al nuovo porto dalla città coi relativi raccordi, compresa la costruzione di quattro ponti fissi per l'attraversamento dei canali interni e la sistemazione del passaggio a livello del binario San Marco Marittima.

Lo Stato concede altresì la esecuzione delle opere di deviazione del torrente Ugione, calcolate, in via di massima, in lire 2,350,000 delle quali lire 1,675,000 sono comprese nel prezzo di cui al successivo art. 7 ed il rimanente a carico del concessionario fra le spese per la creazione della zona industriale.

Oltre tutte le opere minori, il tutto in conformità alla stima formante parte del progetto.

#### Art. 2.

Lo Stato si obbliga di concedere al Sindacato di cui all'articolo precedente le aree demaniali attualmente libere per la creazione di cantieri e depositi di materiali, che saranno riconosciute necessarie per l'esecuzione delle opere, a norma dei rispettivi capitolati di cui al successivo art. 4.

È fatto obbligo al Sindacato di compiere gli

atti necessari per la espropriazione delle aree previste nel progetto come sede delle opere portuali concesse.

#### Art. 3.

È vietato al Sindacato di cedere anche parzialmente la concessione senza esplicito consenso dell'amministrazione governativa. Qualunque cessione non consentita sarà nulla di pieno diritto.

#### Art. 4.

Il Sindacato presenterà al Ministero dei lavori pubblici, entro due mesi dalla data del provvedimento di approvazione della presente convenzione, il programma generale di esecuzione delle opere in correlazione con la stima allegata al progetto di cui all'art. 1.

Nello stesso termine dovrà presentare i capitolati d'oneri relativi a quelle opere indicate nell'art. 1 che, giusta tale programma, dovranno eseguirsi in un primo periodo, salvo presentare successivamente in tempo utile i capitolati relativi alle altre opere.

Tanto il programma quanto i capitolati saranno approvati dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Art. 5.

Il Sindacato si obbliga di iniziare i lavori entro il termine di mesi due decorrenti dalla data di approvazione del 1° capitolato di oneri e svilupparli poi in modo da potere ultimare tutte le opere concesse entro il termine di sei anni dalla data suddetta.

#### Art. 6.

Nei capitolati di cui all'art. 4, le opere elencate all'art. 1, potranno essere suddivise in lotti, ognuno dei quali sia destinato a formare oggetto di separata collaudazione, e ciò agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 12 e 13.

#### Art. 7.

Il prezzo delle opere concesse è stabilito nella misura fissa ed invariabile di lire 84,500,000 qualunque siano per essere il quantitativo dei

lavori occorrenti e la natura delle materie da escavare, le modalità costruttive per dare compiute le opere previste e qualunque sia il costo effettivo di esse, senza che il concessionario abbia titolo o ragione ad indennità o compenso anche per qualsiasi sfavorevole circostanza imprevista od imprevedibile.

#### Art. 8.

La liquidazione dei crediti del Sindacato sarà effettuata allo scadere di ogni trimestre decorrente dall'inizio della costruzione, sulla base di stati d'avanzamento redatti dal concessionario debitamente vistati dall'ufficio del Genio civile di Livorno e accompagnati da un verbale di visita di ricognizione, emesso dall'ufficio medesimo, dal quale risulti che le opere sono state eseguite in conformità del progetto di cui all'art. 1, e dei rispettivi capitolati, nonchè da un certificato emesso dall'ufficio del Genio civile stesso, nel quale siano valutati i crediti del concessionario nei modi appresso indicati.

L'importo dei lavori eseguiti sarà calcolato in base al rapporto esistente tra le diverse opere di cui all'art. 1, o lotti in cui le opere stesse sieno state suddivise nei capitolati di oneri, e le corrispondenti parti compiute. All'importo predetto saranno aggiunte le quote di spese accessorie nella stessa percentuale fissata nel progetto di cui all'art. 1.

Sull'ammontare complessivo così risultante sarà trattenuta una quota pari al cinque per cento dell'importo medesimo, da rimanere a garanzia dell'amministrazione per la regolare esecuzione dei lavori e per l'adempimento degli obblighi del Sindacato.

#### Art. 9.

Le somme di cui risulterà in credito il Sindacato, accertate alla fine di ogni trimestre nei modi stabiliti dal precedente art. 8, saranno corrisposte dallo Stato, salvo la trattenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1930-31 fino alla concorrenza delle somme

Esercizio 1923-24 . . . . .	L.	4,380,000
» 1924-25 . . . . .	»	7,380,000
» 1925-26 . . . . .	»	9,380,000
» 1926-27 . . . . .	»	11,380,000

Esercizio 1927-28 . . . . .	L.	12,380,000
» 1928-29 . . . . .	»	13,200,000
» 1929-30 . . . . .	»	13,200,000
» 1930-31 . . . . .	»	13,200,000

Saranno altresì corrisposti al Sindacato negli esercizi 1928-29 a 1930-31 gli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalle date delle rispettive liquidazioni.

#### Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'ufficio del Genio civile di Livorno, affinchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione, senza che, per il fatto di tale sorveglianza, resti menomata la responsabilità che ha il Sindacato per la buona riuscita dei lavori.

I funzionari incaricati della vigilanza avranno facoltà di visitare ed assistere i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, ed il Sindacato dovrà fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni.

I funzionari stessi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente, ne constateranno ogni irregolarità con apposito verbale, da compilarsi, previo un solo invito agli agenti locali del concessionario, con gli agenti medesimi e riferendone contemporaneamente all'amministrazione, la quale potrà far sospendere i lavori che non si eseguono regolarmente, od imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico del concessionario.

#### Art. 11.

Quando le singole opere o lotti non risultino ultimati entro i termini speciali fissati nei rispettivi capitolati, il Ministero, ferma restando l'applicazione delle penalità stabilite nei capitolati stessi, potrà prefiggere un nuovo termine per la ultimazione delle opere di cui trattasi, scaduto infruttuosamente il quale, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Art. 12.

Entro sei mesi dall'ultimazione di ognuna delle opere di cui all'art. 1, o delle parti in cui le

medesime siano state suddivise nei rispettivi capitolati, a mente dell'art. 6 si addiverrà, da parte dell'amministrazione governativa alla visita di ricognizione ed al collaudo relativo, per l'assunzione in consegna delle opere e per la valutazione dei crediti del concessionario agli effetti del successivo art. 13.

#### Art. 13.

Le trattenute di garanzia di cui all'art. 8 saranno accreditate, salvo s'intende le risultanze del collaudo medesimo, e saranno aggiunte alla prossima valutazione trimestrale dei crediti della Società.

#### Art. 14.

Il Sindacato incorrerà di pieno diritto nelle seguenti penali:

a) lire 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo dopo scaduti infruttuosamente i termini fissati per la presentazione del programma generale di esecuzione e dei capitolati di cui all'art. 4, o i termini fissati dall'art. 15 per il versamento della cauzione;

b) lire 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo a dar compiute le opere oltre il termine di cui all'art. 5 salvo, trascorso un anno, il provvedimento della decadenza di cui al successivo articolo.

Le penalità eventualmente applicate a carico del concessionario nel caso previsto dall'articolo 11 saranno dall'amministrazione accreditate al concessionario medesimo qualora questi abbia ultimato tutte le opere entro il predetto termine fissato dall'art. 6.

#### Art. 15.

Il Sindacato si impegna di versare alla Cassa depositi e prestiti, entro un mese dalla data del provvedimento col quale sarà stata approvata la presente convenzione, la cauzione di lire 1,000,000, che resterà a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti verso lo Stato.

La cauzione sarà restituita, salvo le deduzioni da farsi per eventuali penali, od altro, dopo la approvazione dell'ultimo collaudo.

#### Art. 16.

Con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici e sentito il parere del Con-

siglio superiore dei lavori pubblici si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza:

1° Quando il Sindacato ritardi la presentazione del programma generale di esecuzione delle opere e dei rispettivi capitolati oltre i termini stabiliti;

2° Quando si verificchino gravi irregolarità e negligenze nella condotta dei lavori;

3° Quando il Sindacato ritardi di oltre un mese il versamento della cauzione di cui all'articolo 15;

4° Quando la concessione di cui all'art. 1 venga anche parzialmente ceduta ad altri senza il consenso dello Stato;

5° Quando il ritardo nel compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'art. 5.

Dichiarata la decadenza, il Sindacato perderà la cauzione.

Inoltre il Ministero dei lavori pubblici, senza che la eventuale contestazione pendente innanzi al collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza, entrerà in possesso di tutte le opere eseguite nonchè degli impianti e dei mezzi d'opera e delle aree espropriate, delle quali il Sindacato dovrà consegnare gli atti.

La presa di possesso da parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali soltanto per le constatazioni di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentanti del concessionario ed alla presenza dei testimoni, nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Il valore reale delle opere eseguite, delle provviste e delle proprietà acquistate sarà fatto risultare da perizia appositamente redatta dai funzionari del Governo, ed esso non potrà eccedere il costo previsto nel progetto formante base della concessione.

La valutazione dei mezzi d'opera sarà egualmente determinata mediante perizia del Genio civile, il quale terrà solamente conto del valore effettivo che i mezzi stessi avranno al momento della presa di possesso.

Tali perizie saranno comunicate, per l'accettazione, al concessionario e qualora questi rifiuti di riconoscerne le risultanze: la valutazione di

cui sopra verrà deferita al giudizio del collegio arbitrale da nominarsi come è detto all'art. 21.

#### Art. 17.

La determinazione del credito del Sindacato di cui all'art. 9 tanto in conto lavori che in conto interessi, dovrà risultare di volta in volta, da appositi decreti del ministro dei lavori pubblici, che dovranno contenere la indicazione della data di pagamento del credito stesso.

Tali decreti saranno comunicati in copia conforme al Sindacato.

È data facoltà al Sindacato di cedere le quote di credito di cui agli articoli precedenti.

In nessun caso e per nessun motivo lo Stato potrà sospendere i pagamenti dei crediti risultanti dai suindicati decreti, e ciò anche nel caso di decadenza.

#### Art. 18.

Oltre ai diritti che gli spettano per legge, lo Stato si riserva la proprietà degli oggetti di cui è cenno nell'art. 51 del capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con i decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 che qui si allega sotto il n. 3, salvo a termini dell'articolo stesso il rimborso al Sindacato delle spese sostenute per il loro diligente ricupero e per assicurarne l'incolumità.

Qualora nella esecuzione dei lavori venissero alla luce ruderi monumentali, il Sindacato dovrà darne immediata notizia al Ministero dei lavori pubblici e non potrà demolirli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Ministero medesimo.

#### Art. 19.

Lo Stato concede altresì al Sindacato di cui all'art. 1 la creazione o gestione delle zone industriali adiacenti al porto di Livorno e contenute nei confini del piano regolatore tracciato per dette zone nel progetto di cui al citato articolo.

Il Sindacato si obbliga di provvedere, a proprie cure e spese entro il termine stabilito per la esecuzione delle opere portuali, all'espropria-

zione dei terreni occorrenti per la creazione di dette zone industriali ed all'esecuzione delle opere principali occorrenti per la sistemazione e la messa in valore delle zone medesime.

Tali opere principali sono: le arginature per il contenimento delle colmate; il canale di navigazione a servizio della zona est con il ponte sulla strada di accesso al nuovo porto, le due strade laterali a detto canale, il prolungamento del canale delle Cateratte, due ponti fissi sui canali attraversanti la zona industriale sud.

Il Sindacato assume altresì l'obbligo di provvedere a quella parte di spesa relativa alla deviazione del torrente Ugione eccedente la quota di lire 1,675,000 compresa nel prezzo di cui all'art. 7.

Il Sindacato prenderà gli opportuni accordi col comune di Livorno e con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per stabilire le modalità inerenti alla esecuzione degli impianti dei pubblici servizi e di quelli ferroviari, nonché la competenza passiva delle opere ed impianti medesimi tanto nei riguardi della zona industriale che in quelli del comune e delle ferrovie dello Stato, e ciò allo scopo di rendere meno onerose che sia possibile le condizioni di acquisto dei terreni.

I terreni della zona industriale, all'infuori di quelli da occuparsi per le strade, gli impianti ferroviari e le altre opere inerenti ai pubblici servizi, dovranno essere venduti dal concessionario agli industriali che ne faranno richiesta.

I relativi prezzi saranno stabiliti per classi, avuto riguardo alla ubicazione dei singoli appezzamenti, alle particolari condizioni di accesso e alla specie di industria da impiantare, calcolandoli in modo che il ricavo totale delle vendite abbia ad eguagliare l'insieme della spesa occorsa per l'acquisto delle aree e per tutte le inerenti sistemazioni, ivi compresa la quota relativa alla deviazione del torrente Ugione, il tutto aumentato degli interessi valutati sulla base del saggio ufficiale di sconto, ed aumentati del premio di lire una da contabilizzarsi trimestralmente, e di una congrua aliquota a rimborso delle spese generali di amministrazione.

La gestione di questo servizio sarà tenuta nella contabilità in particolare evidenza ed in modo che ne sia ad ogni momento reso agevole il riscontro. Le modalità di tale gestione sa-

ranno stabilite in apposita convenzione suppletiva.

Compiuto il 10° anno dalla data del provvedimento legislativo col quale sarà approvata la presente convenzione la Società potrà liberamente disporre dei terreni rimasti invenduti senza vincolo nei prezzi, salvo il diritto di prelazione da concedere al comune di Livorno negli accordi del precedente 5° comma.

#### Art. 20.

Il Sindacato è autorizzato fin da ora a subconcedere alle stesse condizioni previste nella presente convenzione la creazione e gestione della zona industriale, ad una Società italiana che sarà all'uopo costituita ad iniziativa del S. I. C. A. M.

Lo statuto della nuova Società dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione dei Ministeri competenti.

#### Art. 21.

Per tutto quanto non è previsto nella presente convenzione saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione di opere pubbliche e per la concessione e l'uso del demanio marittimo e del capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici 28 maggio 1895 e successive modificazioni approvate con decreto ministeriale 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 (allegato n. III).

Le controversie fra lo Stato e il Sindacato in dipendenza della presente convenzione che, a sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite giusta l'art. 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici ad un collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle due parti nominerà un arbitro ed il terzo cui spetterà di presiedere il collegio sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio medesimo. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad appello nè a cassazione ai quali rimedi le parti contraenti espressamente rinunciano.

#### Art. 22.

La validità della presente convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi di approvazione.

#### Art. 23.

Il Sindacato per tutti gli effetti della presente convenzione elegge il suo domicilio a Roma, Via Bocca di Leone, n. 78.

#### Art. 24.

Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria generale allegata al citato progetto di massima 16 maggio 1922 ed i disegni pure allegati allo stesso progetto, concernenti la sezione trasversale del canale di accesso esterno; quella del canale d'accesso interno e quella della darsena dei petroli, ed infine gli altri disegni egualmente allegati allo stesso progetto, riguardanti i muri di sponda della banchina a grande fondale e quelli della banchina a piccolo fondale.

Ne fa altresì parte la stima riassuntiva dei lavori, che qui si allega sotto il n. IV.

#### Art. 25.

Il Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) in virtù della deliberazione consigliere 16 dicembre 1922, già citata, nomina a direttore tecnico dei lavori di cui alla presente convenzione il signor ingegnere Carlo Roncoroni, il quale viene accettato dall'amministrazione dei lavori pubblici con l'esplicito patto che la Società non potrà revocarlo dalla direzione predetta senza il preventivo consenso del Ministero concedente mentre resta obbligata a sostituirlo con altra persona avente i requisiti prescritti qualora l'amministrazione ciò richiedesse.

#### Art. 26.

La presente convenzione sarà registrata col pagamento del diritto fisso di lire 1000 e sarà esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

E, richiesto, io, capo sezione, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in pre-

senza dei testimoni e delle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegare al presente atto per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

Il presente atto consta di dieci fogli di carta bollata scritti su facciate trentotto e righe della trentanovesima da persona di mia fiducia e contiene quattro inserzioni per foglietti ventuno scritti, stampati e dattilografati su facciate trentanove.

*Il ministro dei lavori pubblici:* GABRIELLO CARNAZZA.

*Il rappresentante il ministro delle finanze:* NICOLA MURATORE.

*Il rappresentante del Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.):* CARLO RONCORONI.

*I testimoni:* COSTANZO CIANO, FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI, MICHELE CARLO ISACCO, GERARDO DE MARTINO.

*Il capo sezione delegato ai contratti:* PIO CERRUTI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ORLANDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Io non posso lasciar passare la discussione su questo disegno di legge senza esternare al Governo i sentimenti di gratitudine della città di Livorno per questo provvedimento che risponde ad un suo vivo ed antico desiderio: l'ampliamento del porto di Livorno. E non solo la città di Livorno ma tutta l'intera Toscana sarà grata di questo provvedimento perchè Livorno è il porto naturale delle esportazioni della Toscana che sono floridissime: marmi lavorati e grezzi, sculture in marmo e alabastro, mobili, paglia lavorata, cedri, olii, vini, lane e tessuti di lane, cotone, sete ecc. Livorno, e cioè la Toscana, rappresenta la regione d'Italia che ha l'esportazione maggiore di tutti i porti italiani come percentuale. L'esportazione di Livorno è il trenta

per cento delle sue importazioni, percentuale che non è raggiunta nè da Genova nè da Venezia; non parlo di Trieste perchè essa ha delle esportazioni che non rappresentano prodotti del luogo.

Perciò io dico che la gratitudine che esprimo a nome di Livorno è anche la gratitudine di tutta la Toscana e qui sono lieto di poterne fare la più ampia attestazione.

Mi sia concesso, prima di chiudere, di fare due raccomandazioni all'onorevole ministro: una è quella relativa agli espropri delle aeree fabbricabili, circa le quali si dispone la applicazione della legge di Napoli; provvedimento giusto per impedire la speculazione sui terreni, ma che in diversi Uffici del Senato, e anche nell'Ufficio centrale per la legge sul porto di Napoli, ha incontrato delle voci contrarie per la troppa frequenza della sua applicazione, che rappresenta effettivamente un esproprio.

Ripeto: la intenzione del ministro è lodevolissima; però mentre nell'art. 19 si stabiliscono anche delle cautele per impedire che il concessionario speculi su questi terreni espropriati, alla prova dei fatti si vede che queste cautele non sono sufficienti, ed i concessionari perciò speculano largamente su questi terreni. Questa è una raccomandazione che faccio per il futuro.

Un'altra raccomandazione dirigo specialmente all'onorevole ministro delle comunicazioni: con l'allargamento del porto di Livorno, provvedimento che, ripeto, ha provocato la gratitudine di tutta la regione, il ministro fa sì che le esportazioni (che sono tutte esportazioni interoceaniche) della Toscana, affluiscano al porto di Livorno invece che andare in gran parte al porto di Genova, ottenendosi così una diminuzione di spesa ed una facilitazione nelle esportazioni. Ma avviene che molti piroscafi, che fanno viaggi transoceanici, arrivano al porto di Livorno carichi e non fanno che una brevissima fermata quando non lo saltano addirittura. Ora questi approdi brevi non sono facilitati dal nuovo porto che è interno e quindi occorrerebbe un altro accosto nel porto esterno per le linee interoceaniche che fanno una fermata a Livorno. La gratitudine della Toscana in questo caso sarebbe anche maggiore. Ripeto in ogni modo che questo progetto di legge, così com'è, ha provocato la gratitudine di tutta la Toscana, perchè si tratta di un



provvedimento che contribuisce alla grandezza del nostro Paese.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho difficoltà di accettare le raccomandazioni dell'onorevole senatore Orlando; faccio però notare che le applicazioni decretate dal Governo della legge su Napoli, sono sempre meno frequenti, e quando il Governo le concede, lo fa in seguito a vivissime insistenze degli Enti locali interessati, come è successo in questo caso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Per la costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val D'Astico (Vicenza) » (N. 243).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la costituzione in comune autonomo della Frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza) ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*. legge:

(V. Stampato N. 243).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La frazione di Forni (Vicenza) è costituita in comune autonomo dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale ». (N. 249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale.

*Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 832, col quale sono state stabilite le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

La Milizia ferroviaria è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

che svolge la propria attività nell'ambito del servizio ferroviario, a tutela degli interessi dell'erario e del mantenimento dell'ordine.

#### Art. 2.

La Milizia ferroviaria fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non sia in contrasto con quelle del presente decreto.

#### Art. 3.

Il personale della Milizia ferroviaria chiamato in servizio permanente per determinati periodi, eserciterà nell'ambito ferroviario funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.

Esso si distinguerà dal personale non permanente mediante apposito alamario nero applicato sui paramani della giubba e del cappotto.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine la Milizia ferroviaria agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari compartimentali di pubblica sicurezza in concorso con l'arma dei carabinieri reali.

I militi assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Qualora particolari necessità di servizio lo richiedono, gli ufficiali e militi della Milizia ferroviaria potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria. In tal caso essi porteranno sulla divisa di Milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica, e verranno considerati come facenti parte del personale ferroviario a tutti gli effetti dell'art. 51 del Regio decreto 1° ottobre 1873, n. 1687.

#### Art. 4.

Il presidente del Consiglio, d'accordo con i ministri per le comunicazioni, per l'interno, per le finanze, per la guerra e col comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, provvederà a sistemare l'ordinamento della Milizia ferroviaria in base ai compiti stabiliti dal presente decreto.

La Milizia ferroviaria avrà il seguente ordinamento:

Un comandante del Gruppo di legioni ferroviarie: 14 comandi di legione corrispondenti ai rispettivi compartimenti ferroviari e delegazioni ferroviarie. Ogni legione sarà costituita da 3 a 5 coorti. Ciascuna coorte avrà da 3 a 5 centurie. Ciascuna centuria avrà da 3 a 5 manipoli.

Ogni legione costituirà da 3 a 8 comandi permanenti di Milizia di stazione il cui numero sarà fissato anno per anno in relazione alle necessità di servizio e di bilancio.

#### Art. 5.

La gerarchia è la stessa stabilita per la Milizia ordinaria.

Il comandante del Gruppo delle legioni avrà il grado di console.

#### Art. 6.

Gli ufficiali e militi della Milizia ferroviaria sono tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Gli ufficiali addetti al comando di Gruppo di legioni possono essere tratti anche dai quadri della Milizia ordinaria e non provenire dai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato.

#### Art. 7.

Il comandante del Gruppo di legioni ferroviarie e gli ufficiali e militi ad esso addetti sono permanentemente in servizio.

I comandanti di legione e quelli di stazione permanenti e gli ufficiali e militi ad essi addetti faranno servizio continuativo per un determinato periodo di tempo.

Tutti gli altri ufficiali e militi prestano servizio solo quando sono chiamati alle armi.

#### Art. 8.

Gli ufficiali e militi inquadrati nella Milizia ferroviaria conservano le proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli.

## Art. 9.

Gli ufficiali e militi della Milizia ferroviaria prestano servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera unicamente nei giorni di effettivo servizio di Milizia nella misura seguente:

Militi . . . . .	3,50
Capi squadra . . . . .	4
Capi manipolo . . . . .	5
Centurioni . . . . .	7
Seniori . . . . .	8,50
Pro consoli . . . . .	10
Comandante di Gruppo di le- gioni . . . . .	17

Inoltre nel periodo anzidetto spetteranno ad essi gli assegni ordinari e la media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica ferroviaria.

## Art. 10.

Gli ufficiali e militi in servizio continuativo per un determinato periodo, qualora con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della Milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

## Art. 11.

Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia ferroviaria quando prestino servizio di Milizia, sia per l'entità che per il computo sono quelle stabilite per i pari grado della Milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.

## Art. 12.

Tutte le spese per il funzionamento della Milizia ferroviaria sono a carico del Ministero delle comunicazioni.

## Art. 13.

La Milizia ferroviaria dipende disciplinarmente dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e per l'im-

piego tecnico dal Ministero delle comunicazioni.

Con Nostro successivo decreto sarà provveduto alla promulgazione del regolamento per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDERZONI  
DE STEFANI  
CIANO  
SARROCCI  
OVIGLIO  
DI GIORGIO.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra » (N. 265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1926

13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'art. 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di due anni stabilito dall'art. 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, numero 1159, è prorogato di otto mesi.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Cazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
ROCCO.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari nel Ministero della giustizia e degli Affari di culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1028.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2295;

Visto il Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari

di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari di cui alla tabella n. 16 allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e all'art. 1 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495, sono ripartiti come segue:

Giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari — Posti 21;

Giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di vice-segretari — Posti 10.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
ROCCO  
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia » (N. 268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardanti i cittadini italiani in Turchia ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1339.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le controversie e gli affari riguardanti i cittadini italiani non mussulmani che siano stabiliti o che si trovino in Turchia, ed aventi per oggetto le materie indicate nell'art. 16 della Convenzione, relativa allo stabilimento e alla competenza giudiziaria tra l'Italia ed altri Stati, da una parte, e la Turchia, dall'altra, firmata a Losanna il 24 luglio 1923, approvata con Regio decreto-legge 21 gennaio 1924, numero 343, sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Ancona, secondo il valore e la materia della controversia, o la natura dell'affare, a norma del codice di procedura civile, quando la stessa competenza non spetti ad altra autorità giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo, preveduto dal detto codice.

Le controversie e gli affari nelle materie sopra indicate, che fossero pendenti presso i consoli o i tribunali consolari in Turchia, sono, ad istanza della parte diligente, portati, nello stato in cui si trovano, a conoscenza dell'autorità giudiziaria del Regno, competente a norma della prima parte del presente articolo, conservando piena efficacia le sentenze, i provvedimenti e gli atti compiuti nello stadio anteriore del procedimento.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
Rocco.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto, dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925: (numero 266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, contenente provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di speciali provvedimenti in conseguenza della distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio sviluppatosi nella notte dal 9 al 10 maggio 1925;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il termine della perenzione d'istanze nei giudizi pendenti innanzi il tribunale e la pretura di Palmi al giorno 9 maggio 1925, resta sospeso da questa data fino al 31 dicembre 1925.

Per ogni altro termine processuale, con scadenza posteriore al 9 maggio 1925 relativo ai giudizi civili e commerciali in corso innanzi al tribunale ed alla pretura di Palmi, il presidente del tribunale o il pretore, davanti al quale si svolge il giudizio, potrà, su domanda della parte interessata, concedere una proroga non oltre il 31 dicembre 1925, con decreto non soggetto ad alcun gravame.

## Art. 2.

Per quanto possa aver rapporto con la distruzione degli atti avvenuta in seguito all'incendio sviluppatosi nei locali del tribunale e della pretura di Palmi nella notte dal 9 al 10 maggio 1925, le competenti autorità giudiziarie di qualunque grado e sede, potranno dare con criteri di equità, in ogni singolo caso, gli opportuni provvedimenti per le produzioni, nei giudizi civili e commerciali, dei mezzi di prova scritta e di altri atti, osservate, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 1336 e 1337 del codice civile.

## Art. 3.

Nei giudizi che si svolgeranno dinanzi le autorità giudiziarie indicate nel precedente articolo 2, sempre quando ciò sia connesso con la distruzione degli atti menzionata nello stesso art. 2, le parti potranno concordare che il magistrato pronunci come amichevole compositore. In difetto di accordo, l'autorità giudiziaria può decidere nel merito con criteri di equità quando riconosca che la distruzione degli atti sopra accennata ha reso impossibile o sommamente ingiusta l'applicazione delle norme del diritto.

Le sentenze sono soggette in ogni caso alle regole comuni del codice di procedura civile quanto alla forma, alla esecutorietà ed alla impugnazione.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, concernente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi » (numero 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1372.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È fatto obbligo ai magistrati, anche se attualmente non facciano parte dell'Ordine giudiziario, i quali, nel decennio anteriore al 10 maggio 1925, abbiano esercitato le loro funzioni nel Tribunale o nella Pretura di Palmi, di trasmettere, su richiesta del presidente del Tribunale o del pretore, alla cancelleria del detto Tribunale, o, rispettivamente, della detta Pretura, affinchè vi restino depositate per gli effetti di cui all'articolo seguente, le minute, da essi conservate, delle sentenze in materia civile e commerciale, redatte nell'esercizio delle accennate funzioni.

## Art. 2.

Le sentenze in materia civile e commerciale, pronunciate dal Tribunale o dalla Pretura di Palmi anteriormente al 10 maggio 1925, l'originale delle quali sia andato distrutto in seguito all'incendio verificatosi nella notte dal 9 al 10 maggio 1925, nei locali dei detti uffici giudiziari, qualora manchi la copia autentica che possa servire da originale a norma degli articoli 1336 e 1337 del codice civile, potranno essere ricostituite, su richiesta della parte interessata, in base alla minuta depositata a termine del precedente articolo.

## Art. 3.

La parte che intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente presenterà ricorso motivato, secondo la rispettiva competenza, al presidente del Tribunale o al pretore, il quale ne disporrà la notificazione agli altri interes-

sati, prefiggendo il termine entro cui le parti potranno proporre le loro deduzioni ed esibire documenti.

Trascorso il detto termine, il Tribunale in Camera di consiglio o il pretore, assunte, ove del caso, le occorrenti informazioni, decide sul ricorso.

Ove il ricorso sia accolto, il provvedimento del Tribunale o del pretore dovrà contenere il testo integrale della sentenza ricostituita.

## Art. 4.

Contro il provvedimento del Tribunale o del pretore si può proporre reclamo all'autorità giudiziaria superiore, la quale decide, osservate le disposizioni dell'art. 2.

## Art. 5.

Le sentenze, che siano state ricostituite, a norma delle precedenti disposizioni, rimarranno depositate nella cancelleria del Tribunale o della Pretura di Palmi e terranno luogo dell'originale ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità con una copia autentica dell'originale andato distrutto, nel qual caso avranno applicazione le disposizioni degli articoli 1336 e 1337 del codice civile.

## Art. 6.

È concessa l'esenzione dalle tasse di bollo e da qualsiasi diritto fiscale per la rinnovazione e la ricostituzione delle sentenze e di ogni altro atto giudiziario, distrutti in seguito all'incendio di cui è menzione nell'art. 1.

È fatta però salva l'applicazione della tassa di registro, qualora non risulti che questa sia stata pagata.

## Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta



ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
ROCCO  
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi ». (N. 271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, circa la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1325.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di derogare alle disposizioni degli articoli 325 e 327 del Codice di

procedura penale, in seguito alla distruzione degli atti relativi a procedimenti penali verificatasi in Palmi nell'incendio ivi avvenuto il 10 maggio 1925;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti penali per i reati di competenza del Tribunale o della Corte di assise, i cui atti rimasero distrutti nell'incendio verificatosi in Palmi il 10 maggio 1925, i termini di 50 e 90 giorni menzionati nel capoverso dell'art. 325 del Codice di procedura penale, e quelli di 100 e 180 giorni menzionati nella prima parte dell'art. 327 dello stesso Codice sono aumentati di 90 giorni.

La Sezione di accusa ha facoltà, anche con provvedimenti successivi, di aumentare di 180 giorni i termini di proroga stabiliti e computati a norma delle citate disposizioni del Codice di procedura penale, senza l'osservanza della limitazione ivi contenuta circa la durata complessiva della custodia preventiva.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile » (N. 298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto 15 ottobre 1926, n. 1841.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1043;

Ritenuta la necessità di stabilire un congruo aumento per gli onorari e i diritti di vacanza a favore dei periti, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria in materia civile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ai periti, agli interpreti e ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria in materia civile, spettano gli onorari e i diritti di vacanza liquidati secondo le disposizioni stabilite dal Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1043, con l'aumento di un quarto.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 27 del citato Regio decreto-legge per le indennità di trasferta.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

### VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

ROCCO

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena ». (N. 285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

*Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1700.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, numero 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduti gli altri Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 7 giugno 1923, n. 1408, che stabiliscono i contributi a carico delle provincie, dei comuni e di altri Enti per il mantenimento di Regie scuole medie;

Veduti i voti formulati per l'istituzione d'un Regio istituto tecnico con la sezione di ragioneria in ciascuno dei comuni di Chiavari, Lucera e Sampierdarena a decorrere dal 1° ottobre 1924;

Riconosciuta la necessità di provvedere senza indugio a tali istituzioni in modo che i nuovi istituti possano funzionare regolarmente all'inizio dell'anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 è istituito un Regio istituto tecnico con sezione di ragioneria e commercio in ciascuno dei comuni di Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

## Art. 2.

Entro il dicembre 1924 le Amministrazioni provinciali rispettive faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali s'impegnino per il contributo annuo previsto dal Regio decreto 11 marzo

1923, n. 685, e per gli oneri posti a carico delle Amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

## Art. 3.

Con decreto dei nostri ministri proponenti sarà provveduto al necessario aumento delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative in attuazione del presente decreto.

## Art. 4.

Alle cattedre dei Regi istituti tecnici istituiti col presente decreto il ministro ha facoltà di provvedere con professori di ruolo di istituti di pari grado o con professori di ruolo che siano presentemente destinati a istituti di grado inferiore, ma che abbiano diritto alla riassunzione nei ruoli degli istituti tecnici o, in genere, di istituti di secondo grado, a norma dell'art. 9 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Per le destinazioni di cui al precedente comma si osserverà quanto è prescritto nell'ultima parte dell'art. 1, comma 3°, del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2343.

## Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alle cattedre dei licei scientifici istituiti con effetto dal 1° ottobre 1924.

## Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
CASATI  
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi Istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra » (N. 288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi Istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi Istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra.

*Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 735.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni per il conferimento di cattedre nei Regi istituti medi di istruzione a favore di mutilati, invalidi e vedove di guerra ed ex combattenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Alla disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, è sostituita la seguente:

« b) gli ex combattenti che si trovino, per ciò che riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'articolo 18 comma 1 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed abbiano prestato servizio o come insegnanti di ruolo o come supplenti od incaricati nelle scuole medie Regie o pareggiate o come assistenti universitari almeno per due anni scolastici, computandosi l'anno scolastico, a tale effetto, della durata ininterrotta non minore di sette mesi, oppure abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7 decimi in concorsi speciali per cattedre di scuole medie Regie dal 1919 in poi ».

Per i supplenti od incaricati ed assistenti che prestino attualmente servizio per nomina ottenuta prima del 1° dicembre 1924, l'anno corrente si computa agli effetti dell'ammissione al concorso nei due anni di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

Per provvedere ai seguenti gruppi di cattedre nelle sedi di secondaria importanza dei Regi istituti medi di istruzione di 2° grado:

- 1° Matematica e fisica;
- 2° Filosofia, storia e pedagogia;
- 3° Computisteria e ragioneria;
- 4° Materie giuridiche ed economiche;
- 5° Agraria;
- 6° Costruzioni e topografia;
- 7° Chimica;
- 8° Musica e canto,

saranno banditi entro l'anno 1925 concorsi per titoli ed esami, senza limitazione di posti, ai quali saranno ammessi esclusivamente i candidati che rientrino in una delle categorie previste nell'articolo 2, lettera a), del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, e gli ex combattenti che si trovino, per quanto riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'articolo 18 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, anche se non abbiano prestato finora servizio negli istituti medi d'istruzione Regie o pareggiati.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi è richiesto il possesso di uno dei titoli di cui al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

## Art. 3.

Con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le disposizioni anche in deroga di quelle contenute nelle leggi e nei regolamenti, occorrenti per l'esecuzione dei precedenti articoli.

## Art. 4.

Le persone che avevano diritto alla assunzione nei ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione a norma degli articoli 50 e 51 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e degli articoli 11, 30, 31, 46 e 48 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e ne siano decadute per non aver chiesto il riconoscimento di tale diritto, nei modi prescritti con l'ordinanza del ministro per la pubblica istruzione del 29 novembre 1923, dentro il termine del 10 gennaio 1924, sono riammesse a far valere i loro titoli alla nomina in ruolo, se abbiano presentato le domande e i documenti prescritti posteriormente alla suddetta data, ma, in ogni caso, non più tardi del 30 novembre 1924.

## Art. 5.

Le persone di cui al precedente articolo saranno classificate in apposite graduatorie secondo i criteri stabiliti nella ordinanza ministeriale 29 novembre 1923 menzionata nel precedente articolo.

## Art. 6.

Le graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, e all'articolo 1 del presente decreto e quelle dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 2 di questo decreto prendono posto, nell'ordine di successione, dopo le graduatorie dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami già banditi alla data di questo decreto per effetto del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

Alle graduatorie di cui al precedente comma seguiranno in ultimo le graduatorie formate in base all'articolo 5 di questo decreto.

## Art. 7.

Le nomine dei vincitori dei concorsi previsti dal Regio decreto-legge 6 novembre 1924, nu-

mero 1832 e dal presente decreto potranno aver luogo con decorrenza diversa dal 1° ottobre, ma in ogni caso non posteriore al 31 dicembre.

## Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDELE.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883 che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni » (N. 315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e

telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

*Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3208;

Udito il Consiglio d'amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Tutte le designazioni e promozioni nel personale postale, telegrafico e telefonico, comunque fatte a norma del precedente ordinamento, in applicazione al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e non ancora risultanti da decreti registrati alla Corte dei conti, debbono essere rivedute dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

È in facoltà del Consiglio stesso di addivere ad esclusioni ed a nuove designazioni con insindacabile giudizio.

Il Consiglio di amministrazione forma le definitive graduatorie determinando l'ordine dei dichiarati promovibili con valutazione complessiva dei rispettivi titoli e requisiti indipendentemente dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 135 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

#### Art. 2.

Le promozioni avranno la decorrenza dal 1° dicembre 1923.

I funzionari di qualsiasi grado, gruppo o ruolo in servizio a tale data, dispensati con le norme del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, ed ai sensi dell'art. 48 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o comunque cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1923, non sono promovibili e perciò non sono ammessi ai concorsi ed agli scrutini ed i posti già da loro occupati si intendono vacanti al 1° dicembre 1923.

I posti che si renderanno disponibili per effetto della opzione dal gruppo A, al gruppo B o viceversa, sono conferiti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione a datare dal 1° dicembre 1923, ed a norma del precedente articolo.

#### Art. 3.

Tutti i posti comunque resisi o che si renderanno disponibili successivamente al 1° dicembre 1923, e fino al 31 dicembre 1925, nel grado 10° e 11° dei gruppi A e B verranno conferiti, in deroga alle disposizioni vigenti, agli aventi diritto al passaggio alla categoria superiore in virtù dell'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

#### Art. 4.

Tutte le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione in esecuzione del presente decreto sono insindacabili, e contro i provvedimenti emanati in conseguenza di esse non è ammesso che il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per incompetenza o violazione di legge.

#### Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Autorizzazione della spesa di lire 3.600.000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara ». (N. 319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3,600,000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 319).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600.000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara.

(Approvato).

#### Art. 2.

La suddetta somma di lire 3.600.000 sarà prelevata per lire 2.800.000 dai fondi rimasti disponibili su quelli assegnati con Regio decreto n. 42 del 19 gennaio 1922 per la conferenza internazionale di Genova e per le restanti lire 800.000 dai fondi disponibili in conto residui su quelli concessi con la legge n. 1133 del 20 agosto 1921 per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessario per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto il Senato che i disegni di legge, teste approvati per alzata e seduta, saranno votati a scrutinio segreto al principio della prossima tornata di giovedì.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Artom.

Badoglio, Bellini, Bensa, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Boncompagni, Borea D'Olmo, Borghese, Brandolin, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Camerini, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Ciraolo, Cirmeni, Citò Filomarino, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Croce.

Dalolio Alberto, D'Amelio, D'Andrea, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo.

Fadda, Fano, Fracassi, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Loria, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Orlando, Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta. Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Sechi, Serristori, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treccani.

Venturi, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato (N. 102):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede a Venezia (N. 296):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevo-

lezze fiscali all'industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta (N. 170):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno (N. 235):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Per la costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza) (N. 243):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1636, riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale (N. 249):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra (N. 265):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.



Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituiti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto (N. 267):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardanti i cittadini italiani in Turchia (N. 268):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Giovedì, 28, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 (N. 266);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle

tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile (N. 298);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tenico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra (N. 288);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (N. 315);

Autorizzazione della spesa di lire 3.600.000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara (N. 319);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia (N. 239);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativamente ai concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra (N. 313);

Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti (N. 308).

La seduta è tolta (ore 16.15).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 27 gennaio 1925

ALLE ORE 15.

- Per la loro costituzione;
- Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale

si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 (N. 347);

Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (Numero 348);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 (N. 349);

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (N. 350);

Istituzione dei Consigli provinciali dell'Economia (N. 351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura (N. 352);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente «Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno (N. 353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma (N. 354);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo (N. 355);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante la istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356);

Costituzione della Casa militare di Sua A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni, Maria di Savoia, Principe di Piemonte (N. 357);

Conversione in legge, con approvazione

complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 358);

Conversione in legge, con approvazione camplessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 359);

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare (N. 363);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364);

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365);

Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925 (N. 366);

Estensione delle attribuzioni dei prefetti (N. 367);

Assegno vitalizio alla signora Emma ved. Ulpiani (N. 368).